



Città di
Monopoli

**PRINCIPALI INDICAZIONI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL
SINDACO
e del
CONSIGLIO COMUNALE**



PREMESSA

Le presenti indicazioni hanno lo scopo di fornire e a tutti coloro che volessero partecipare alla competizione elettorale, per la elezione alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale, una opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione delle candidature.

A tal fine si rammenta che il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede, per le elezioni comunali, l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, dei suddetti cittadini, consente loro l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Sindaco, del Consiglio del Comune e della Circoscrizione, nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a Consigliere e l'eventuale nomina a componente della Giunta del Comune in cui sono eletti consiglieri, con esclusione della carica a vice Sindaco.

Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione Europea sono i seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Con legge 23 novembre 2012, n. 215, concernente "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni", è stata introdotta la parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province.

Il Consiglio di Stato, con parere della Sezione prima 25 1. – Preparazione delle candidature n. 1232 / 00 del 13 dicembre 2000, in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale, ha affermato che – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio e, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – **NON SI APPLICANO I PRINCIPI DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La particolare disciplina delle elezioni non consente di applicare al procedimento elettorale i principi di semplificazione amministrativa che la legge ha ritenuto di applicare ai procedimenti amministrativi diversi da quelli elettorali.

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000); non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che **le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'amministrazione digitale]**, e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – **«non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.»**

Nel 2021 sono, tuttavia, entrate in vigore le seguenti modificazioni normative del procedimento elettorale che favoriscono la diffusione delle comunicazioni con il comune con specifico riferimento alla richiesta di certificati elettorali e alla designazione dei rappresentanti di lista:



Città di Monopoli

- è possibile richiedere al comune il certificato elettorale di ognuno dei sottoscrittori delle liste e dei candidati anche tramite posta elettronica certificata; in tal caso il comune rilascia ai richiedenti i certificati richiesti in formato digitale con la posta elettronica certificata;
- è possibile comunicare al segretario comunale, entro il giovedì precedente l'elezione, l'atto di designazione dei rappresentanti di lista anche tramite posta elettronica certificata.

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

Per quanto riguarda i certificati elettorali in formato digitale, l'articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La richiesta digitale può essere presentata:

- dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico;
- o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. **In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente**

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il responsabile dell'Ufficio elettorale comunale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 ore dalla domanda.

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 4:

- costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all'originale;
- possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'articolo 14 della legge n. 53/1990.

“Art. 14. della legge 21 marzo 1990, n. 53 “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale”, e s.m.i.:

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei



Città di Monopoli

consiglieri comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine".

Come già detto, tra i soggetti abilitati dalla legge ad effettuare le autenticazioni, di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 / 1990, figurano i consiglieri provinciali, metropolitani e comunali. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni

In relazione ai pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO di cui sono titolari o ai quali appartengono.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI:

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;
- Legge 21 marzo 1990, n. 53;
- Legge 25 marzo 1993, n. 81;
- D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;
- D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197;
- Legge 30 aprile 1999, n. 120;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Legge 25 marzo 2009, n. 26
- Legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dalla legge 42/2010;
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148;
- Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- Sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 31 marzo 2012, n. 1889;
- Legge 23 novembre 2012, n. 215;
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.
- Sent. T.a.r. Piemonte, 2^a sezione, 7 maggio 2013, n. 556
- Sentenza consiglio di stato, sezione terza, n. 1990/2016)
- **Sentenza Corte costituzionale n. 62/2022**
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2023 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 53 del 3 marzo 2023) - Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. (GU Serie Generale n.53 del 03-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 10)**



Per quanto concerne il Comune di MONOPOLI il numero minimo e massimo di elettori che possono sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati in relazione alla fascia demografica del Comune è di:

Fascia di popolazione dei comuni in base ai risultati del censimento del 2021	Numero di elettori sottoscrittori	
	da un minimo di	a un massimo di
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400

N.B.

- **Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.**
Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53
- **Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista**
Articoli 28, terzo comma, e 32, quarto comma, del testo unico n. 570/ 1960. La violazione comporta l'applicazione di un'ammenda da 200 a 1.000 euro.
Articolo 93, secondo comma, del testo unico n. 570/1960.
- Il Consiglio di Stato ha affermato che **non si deve ritenere valida la sottoscrizione** apposta a una dichiarazione di presentazione di una lista **se il sottoscrittore riveste, contemporaneamente, la qualità di candidato nella lista medesima.**
Consiglio di Stato, Sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6350
- **Gli elettori che non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o a un altro impiegato delegato dal sindaco.**
Articolo 28, secondo comma, secondo periodo, del testo unico n. 570/ 1960
Di tale dichiarazione viene redatto un apposito verbale da allegare alla lista dei candidati insieme agli altri atti.

DOCUMETAZIONE DA PRESENTARE

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 24

- 1) Lista dei candidati con l'indicazione del candidato alla carica di Sindaco.
Numero candidati: minimo **16**, massimo **24**.
(N.B. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi)
- 2) Dichiarazione di presentazione della lista.
Numero elettori sottoscrittori: minimo **200**, massimo **400**.
- 3) Dichiarazione di collegamento, da parte dei delegati di lista, con il candidato alla carica di Sindaco.



Città di Monopoli

- 4) Programma amministrativo, che deve essere lo stesso per le liste collegate.
- 5) Dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica di Sindaco firmata e autenticata; contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
- 6) Dichiarazioni di accettazione di candidatura, alla carica di Consigliere comunale, firmate ed autenticate, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.
- 7) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali comunali dei presentatori sottoscrittori della lista.
- 8) Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica, del candidato alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consigliere.
- 9) Modello di contrassegno di lista.
n. 3 copie a colori con diametro di 10 cm.
n. 3 copie a colori, con diametro di 3 cm.
Da riprodurre, possibilmente, su cartoncino bianco, patinato e lucido.
Qualora venga usato il simbolo di uno dei partiti presenti in parlamento, occorre l'autorizzazione del Segretario politico o suo delegato.

N.B.

Divieto di depositare contrassegni che riproducono:

- immagini o soggetti di natura religiosa;
- simboli del Comune;
- denominazioni e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione
- immagini o soggetti di natura religiosa (immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, di Chiese, ecc.).

Articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960

A pena di ricusazione, previo invito alla sostituzione, deve considerarsi **vietato anche l'uso di simboli propri del Comune nonché di denominazioni e/o simboli o marchi di aziende e società (anche calcistiche) senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della stessa azienda/ società.**

Sono tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia o sigla che richiami tale ideologia anche indirettamente. Infatti, la presentazione dei contrassegni che contengono, anche in parte, tali elementi, parole, sigle o simboli deve considerarsi vietata a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della Costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645.

Su tali fattispecie devono richiamarsi *in toto* le seguenti sentenze:

- *Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355;*
- *T.a.r. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione prima, 25 gennaio 2018, n.105;*
- *Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 maggio 2018, n. 3208*

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77 / 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 / 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.



Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si suggerisce ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.

Anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che venga indicata la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.

Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.

Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Ciò consentirà ai competenti uffici, per le attività di diffusione in rete *internet* delle candidature e dei risultati elettorali, e alle stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, di acquisire un'ottimale definizione e immagine delle espressioni letterali che si trovano nel contrassegno, delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno medesimo, delle tonalità di colore.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia su supporto digitale sia in formato cartaceo, l'immagine del contrassegno dovrà essere perfettamente identica nei due formati predetti.

CANDIDATI AVENTI CITTADINANZA DI UNO STATO APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA

I candidati dell'Unione Europea, che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di Sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati ed in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, i seguenti altri documenti:

- **una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nella Stato di origine;**
- **un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.**

*I cittadini dell'Unione Europea – ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza – devono presentare **un attestato dello stesso Comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali. (40° giorno antecedente la votazione).***



**ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3.
PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO
GIUDIZIALE DI CIASCUN CANDIDATO NEL SITO INTERNET DEL COMUNE
SOGGETTI ABILITATI A RICHIEDERE IL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI
CIASCUNO DEI CANDIDATI**

L'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – come sostituito dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021 – ha stabilito – **in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative (escluse quelle relative ai comuni fino a 15.000 abitanti) – l'obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare, nel proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, PER CIASCUN CANDIDATO:**

- **il curriculum vitae;**
- **il certificato rilasciato dal casellario giudiziale,**

di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il **14° giorno antecedente la data dell'elezione.**

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Oltre ai diretti interessati, anche i rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, il certificato del casellario giudiziale, di cui all'articolo 24 del d.P.R. n. 313/ 2002, riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco.

In tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l'incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l'autentica di firma).

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata **DA CIASCUN CANDIDATO IN UN COMUNE SOPRA 15.000 ABITANTI** all'interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

→ *Articolo 1, comma 14, quinto periodo, della legge n. 3/2019 come integralmente riformulato dall'articolo 38-bis, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, **il COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, entro il settimo giorno ante-**



Città di Monopoli

cedente la data dell'elezione, deve pubblicare, all'interno di un'apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di sindaco), **già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.**

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

Il mancato adempimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, (pubblicazione dal parte del Comune) non comporta sanzioni.

Viceversa **l'omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste** – pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – **determina**, ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, **nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000**, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.